

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.5

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO E ROBECCO PAVESE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004.

L'anno duemilasedici addi diciotto del mese di gennaio alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

	- harache del alguoti:	
Cognome e No	me	Presente
1. BIANCHI PIER LUIGI - Sindaco		гтеѕепте
2. RAVETTA FABRIZIO - Assessore		Sì
3. GUARRERA SALVATORE - Assessore		No
,		Sì
	Totale Presenti:	2
l'intervento e l'onera del Socrata	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BIANCHI PIER LUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: approvazione convenzione tra i Comuni di Castelletto di Branduzzo e Robecco Pavese per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014, art. 1 comma 424) che prevede che gli enti locali per gli anni 2015 e 2016 (cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015) destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, percentuali stabilite dalla normativa vigente alla ricoliocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita';

Dato atto che è in corso il processo di ricollocazione delle unità soprannumerarie degli enti di area vasta, avviato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.

Richiamato l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 che testualmente recita:

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

Dato atto, quindi, che il Comune di Robecco Pavese, al fine di sopperire in via temporanea alla carenza d'organico, per le vie brevi ha richiesto al Comune di Castelletto di Branduzzo l'attivazione di una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo a tempo parziale e determinato sino al 31/12/2016 del dipendente Giovanni Rocchi, istruttore direttivo area tecnica, inquadrato alla cat. D, dipendente a tempo indeterminato e full time del Comune di Castelletto di Branduzzo, titolare di posizione organizzativa presso l'ente di

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2016 con la quale veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Castelletto di Branduzzo e Robecco Pavese per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 21.1.2004;

Ritenuto di procedere all'attivazione di una convenzione, non solo per sopperire alle carenze di organico, ma anche al fine di conseguire un'economica gestione delle risorse come disciplinato dall'art. 14 CCNL del 22.01.2004, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,

personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente d'appartenenza;

Attesa pertanto l'opportunità di approvare uno schema di convenzione tra i Comuni di Castelletto di Branduzzo e Robecco Pavese al fine di definire tempi, modalità e obblighi del 22.01.2004;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto l'allegato schema di convenzione, composto da n. 14 articoli, come concordato tra gli enti;

Atteso che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.1.2004 si configura quale "scavalco condiviso" e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

Dato atto che l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello scavalco condiviso non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto alle condizioni contrattuali in essere del rapporto di lavoro del dipendente;

Rilevato che sul punto si è espressa con diverse pronunce la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (pareri n. 414 del 1/10/2013; n. 448 del 8/10/2013; n. 477 del 7/11/2013; n. 303/2014), chiarendo che lo scavalco condiviso nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL non impatta con i limiti imposti all'assunzione di personale a tempo determinato e le relative spese non rientrano nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del DL 31.5.2010 n. 78;

Dato atto che il Comune di Robecco Pavese rimborserà al Comune di Castelletto di Branduzzo le spese del dipendente in convenzione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

 di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Castelletto di Branduzzo e il Comune di Robecco Pavese per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004 sino al 31/12/2016, allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, formato da n. 14 articoli e parte integrante e sostanziale

- 2. di dare atto che il Comune di Robecco Pavese provvederà a rimborsare al Comune di Castelletto di Branduzzo, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione;
- 3. di dare atto che la convenzione ha la durata sino al 31/12/2016;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castelletto di Branduzzo .

Successivamente, con votazione unanime favorevole resa a norma di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO E ROBECCO PAVESE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DA DESTINARE AREA TECNICA - SUAP SINO AL 31/12/2016 - EX ART. 14 CCNL 22.01.2004

Premesso che:

- presso il Comune di Robecco Pavese risulta vacante il posto di responsabile dell'area Tecnica;
- l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:
- "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra d'aitro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Robecco Pavese avvalersi di personale dipendente da altro ente per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo secondo le
- presso il Comune di Castelletto di Branduzzo risulta assunto a tempo pieno e indeterminato il dipendente Giovanni Rocchi, inquadrato alla cat. D 2, istruttore direttivo, titolare di posizione organizzativa;
- è intendimento del Comune di Castelletto di Branduzzo consentire al Comune di Robecco Pavese l'utilizzo a tempo parziale ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del predetto dipendente sino al 31/12/2016 per n. Tutto ciò premesso:

ll Comune di Castelletto di Branduzzo rappresentato dal Sindaco pro tempore.	in esecuzione in esecuzione
--	--------------------------------

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 i Comuni di Robecco Pavese e Castelletto di Branduzzo si convenzionano per l'utilizzo da parte del Comune di Robecco Pavese di personale di Castelletto di Branduzzo per una partie del tempo di lavoro d'obbligo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha lo scopo per entrambi i Comuni interessati di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione della risorse, e pertanto è finalizzata a che il Comune di Castelletto di Branduzzo consenta l'utilizzo di proprio personale da parte del Comune di Robecco Pavese senza pregiudicare la funzionalità dell'ufficio cui è preposto, ed al Comune di Robecco Pavese l'utilizzo a tempo parziale del personale suddetto - ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 - al fine di garantire la funzionalità dei servizi istituzionali, per periodo predeterminato e per una parte del tempo di

ART. 3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il dipendente del Comune di Castelletto di Branduzzo svolgerà il proprio servizio presso il Comune di Robecco Pavese con le seguenti mansioni:

funzioni e compiti di Responsabile dell'area Tecnica e SUAP (previo conferimento con decreto sindacale della titolarità della posizione organizzativa e attribuzione della indennità di posizione pro

ART. 12 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata

ART. 13 REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in

ART. 14 RINVIO DI NORME

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco di Castelletto di Branduzzo
Il Sindaco di Robecco Pavese

Letto, confermato e sottoscritto
II Sindaco

ll Sindaco F.to : BIANCHI PIER LUIGI

Il Segretario Comunale F.to : UMBERTO FAZIA MERCADANTE

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N del Registro	Pubblicazioni
La presente deliberaziona	e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
2000 n 267	e sară pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con — 2 g GEN: 2016 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 a 2 g GEN 2010
-550, 11. 267.	2 3 ocu. 2010 prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 a
	4 J 11/ JF 7/11/16
Robecco Pavese, li	
	Il Segretario Comunale
	F.to:UMBERTO FAZIA MERCADANTE
sottoscritto Segretario Ci	omunale, visti gli atti d'ufficio
•	on active methods
	ATTESTA
ie la presente deliherazio	ne è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
-	ne e stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicaziono.
Ai Signori Capi Gruppo	consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
	art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Alla Prefettura di	ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
	33, 2 Comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
becco Pavese, li	2 9 GEN. 2016
	II Segretario Comunale
	F.to:UMBERTO FAZIA MERCADANTE
opia conforme all'origina	le, in carta semplice, per uso amministrativo.
2 9 GEN. 2016	ROBECO.
<u>Z 9 UEN. ZU10</u>	
	Il Segretario Comunale UMBERTO FAZIA MERCADANTE
	A MERCADANTE
	DICHAR AD AD
	DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
	DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 GEN. 2016
^g erché dichi	TO TO THE PARTY OF
or one unchiarata immedi	atamente eseguibile (2085) 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
er la scadenza dei 10 ain.	rpi della multir (2000, n. 267)
and an In \$100	rni della pubblicazione (art.1347)3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
	Pop Payin
	The state of the s
	F
	A
	Il Segretario Comunale UMBERTO FAZIA MERCADANTE